

REP. N.

CONTRATTO LAVORI: PER LA RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EX CONVENTO (PROGETTO EX CONVENTO) NELL'AMBITO DEL PROGETTO PILOTA "SANZA: IL BORGO DELL'ACCOGLIENZA" NEL COMUNE DI SANZA (SA)

CUP G49I22000450006 – CIG _____.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di , in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr/ssa , nato/a a il, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. del e del DPGRC n. del, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. ____ del ____ si sono costituiti:

COSTITUZIONE DELLE PARTI

- costituzione Regione

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente (indicare l'Ufficio della Regione presso il quale il Dirigente è incardinato) dott. (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del Dirigente), nato a il...., domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n., autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n.....del, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 E 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

- costituzione Operatore Economico

2) La Societàcf. n. (indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco) di seguito denominata Appaltatore, nella persona del dott./sig.....(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita), legale rappresentante (indicare con precisione anche la carica

societaria risultante dalla visura camerale Telemaco) della (Società), domiciliato per la carica presso la sede legale della..... (Società) avente sede in..... (indicare la località la provincia, la via e il n. civico della Società risultante dalla visura camerale Telemaco).

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del _____(documento _____), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di _____, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal _____, codice fiscale____, partita iva _____e iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____n._____, R.E.A. n. _____;

Verificato che la Struttura di Missione PNRR ha richiesto l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. prot. n. _____ del _____;

[Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.]

Verificata dall'Ufficio Struttura di Missione PNRR la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato con prot. _____, con scadenza _____, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CASSE EDILI:

detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- b) con il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato approvato il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF);
- c) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- d) la Misura 2 del PNRR ha ad oggetto “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Componente 3 Cultura 4.0. (M1C3) – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici”;
- e) il Ministro della Cultura, con nota del 09.12.2021 (MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P), ha trasmesso ai Presidenti delle Regioni le “Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, M1C3 Turismo e Cultura del PNRR”, e, con Deliberazione n. 30 del 18/01/2022, ad oggetto “PNRR - Linee di indirizzo MiC - Borghi - Azione A. Determinazioni”, la Giunta regionale della Campania ha preso atto delle citate Linee di indirizzo, a cui ha conformato tutto il procedimento di individuazione di un Progetto pilota, costituente allegato alla medesima deliberazione, volto alla rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante;
- f) il decreto del Segretario Generale n. 10 del 20 gennaio 2022 recante “Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura” individua quale Struttura Attuatrice dell’investimento 2.1. Attrattività dei Borghi il Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato Generale, attribuendone le relative funzioni;
- g) con decreto dirigenziale n. 45 del 31/01/2022, recante “Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati”, la Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo ha adottato l’Avviso Pubblico rivolto ai Comuni della Campania, dando mandato allo Staff 50.12.91 di adottare gli atti consequenziali connessi all’attuazione del provvedimento;
- h) con successiva deliberazione n. 99 del 1/03/2022, la Giunta regionale della Campania, preso atto delle risultanze della Commissione di valutazione delle proposte pervenute da parte dei Comuni proponenti, ha individuato, quale borgo pilota per il progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, la proposta progettuale, acquisita al prot. n. 9881 del 15/03/2022, presentata del Comune di Sanza (SA), denominata “Sanza: il Borgo dell’accoglienza”, completa della strategia e degli obiettivi di intervento, delle informazioni identificative, delle informazioni anagrafiche inerenti al Soggetto proponente, del CUP, dei budget previsionali e relative tipologie di costi previsti, dei risultati attesi quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e dei relativi tempi di realizzazione, nonché del cronoprogramma di attuazione e spesa dei singoli progetti;
- i) con decreto del Segretario Generale n. 453 del 7/06/2022, il Ministero della Cultura, a seguito dell’istruttoria condotta dal Comitato tecnico appositamente costituito per la verifica di coerenza

delle proposte progettuali presentate dalle Regioni, ha ammesso a finanziamento il progetto pilota presentato dalla Regione d'intesa con il Comune di Sanza;

- j) con il decreto del MIC n. 453/2022 è stato assegnato al Comune di Sanza l'importo di euro 20.000.000,00 per la realizzazione del Progetto pilota denominato titolato "SANZA: IL BORGO DELL'ACCOGLIENZA" – CUP G49I22000450006;
- k) con deliberazione n. 450 del 1/09/2022, la Giunta Regionale della Campania, a seguito della trasmissione della bozza del disciplinare d'obblighi tra Ministero, Comune beneficiario/soggetto Attuatore e Regione, giusta nota MIC_SG_SERV_VIII_22/07/2022_0024558_P, ha preso atto del sopra richiamato decreto del Segretario Generale n. 453/2022 e del disciplinare d'obblighi da sottoscrivere e ha dato mandato all'Ufficio Speciale, di concerto con la Direzione per le Politiche Culturali e Turismo ed in raccordo con le strutture competenti in materia di PNRR, di provvedere all'attuazione dell'investimento e di ogni conseguente adempimento amministrativo, alla sottoscrizione del disciplinare d'obblighi e altresì alla definizione della convenzione da stipulare inter partes con il Comune di Sanza, ai sensi dell'art. 9, co. 1, del Dl 77/2021, per la realizzazione del progetto di cui trattasi;
- l) con nota Prot.PG/2022/0453664 del 16/09/2022 è stato sottoscritto il disciplinare d'obblighi tra il Ministero della Cultura, il Comune di Sanza e la Regione Campania;
- m) in data 28/10/2022 tra il Comune di Sanza e la Regione è stato sottoscritto, ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. e art. 5, comma 6 e 7, del D. Lgs. 50/2016, l'Accordo di Collaborazione, il cui schema è stato approvato con decreto dirigenziale n. 787 del 19/10/2022 dell'Ufficio Speciale, in base al quale la Regione - Ufficio Speciale - ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore esterno per contribuire alla realizzazione del progetto "Sanza: borgo dell'accoglienza", all'articolazione e pianificazione delle azioni, dei tempi di esecuzione delle rispettive attività e dell'impiego delle rispettive risorse, secondo le M&T concordati con l'Unione Europea per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti PNRR e di ogni conseguente adempimento amministrativo;
- n) nell'ambito del Progetto pilota è previsto l'intervento " Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio ex Convento (progetto ex Convento) del Comune di Sanza" - CUP: B21E22000140001;
- o) con determina dirigenziale n. 269 del 21/04/2023, il Comune di Sanza ha impegnato in favore della Regione, la somma complessiva di € 13.000.000,00, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi 2023-2025 in cui le stesse sono esigibili;

- p) Con DGR n. 251/2023, è stato istituito il capitolo di spesa U06658 (area funzionale E03258-U06658) dotandolo delle necessarie risorse per la realizzazione delle attività inerenti al progetto in parola ed assegnandolo alla responsabilità dell'Ufficio Speciale;
- q) Con decreto dirigenziale n. 308 del 10.05.2023 si è provveduto ad accertare la somma di € 4.000.000,00 sul capitolo di entrata E03258 (accertamento n. 4230001192);
- r) con Legge Regionale n. 6 del 15 maggio 2024 è stato riformato l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici della Giunta regionale della Campania, con l'introduzione di strutture temporanee di progetto o missione, come quella dedicata al PNRR;
- s) le funzioni precedentemente svolte dall'Ufficio Speciale Grandi Opere - PNRR nell'ambito del processo di riorganizzazione degli uffici della giunta regionale di cui alla Legge Regionale n. 6 del 15 maggio 2024 sono state attribuite alla Struttura di Missione PNRR (cod. 402.00.00);
- t) con D.G.R. n. 408 del 31 luglio 2024 è stata approvata, in attuazione della Legge Regionale n. 6 del 15 maggio 2024, la riorganizzazione degli uffici della giunta regionale in Settori e Unità operative;
- u) il nuovo ordinamento degli uffici della Giunta Regionale ha avuto avvio a far data dal 11/09/2025 e con esso anche la nuova Struttura di Missione PNRR;
- v) con nota prot. n. 561590/2025 del 27/10/2025 il RUP arch. Luciano Marini, nominato con D.D. n. 1013 del 29/12/2022, e transitato nei ruoli dell'Ufficio Speciale 303.00.00 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;
- w) la Struttura di Missione PNRR della Regione Campania, nel suo ruolo di Soggetto Attuatore esterno, si avvarrà della suddetta struttura dirigenziale 402.00.00 per l'espletamento delle attività previste dall'Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto pilota "Sanza: il borgo dell'accoglienza" – Missione 1 - Componente 3 - Misura 2 - Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi storici" del PNRR – Next GenerationEU - CUP G49I22000450006;
- x) con D.D. n. 52 del 27/10/2025 l'arch. Michele Testa, Dirigente del Settore "Investimenti PNRR" 402.01.00 della Struttura di Missione PNRR 402.00.00, è stato nominato RUP del progetto "Sanza: borgo dell'accoglienza";
- y) Con decreto dirigenziale n. _____ del _____, la Struttura di Missione PNRR, ha preso atto del progetto esecutivo " Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio ex Convento (progetto ex Convento) del Comune di Sanza " approvato con Delibera di G.C. n. _____ del _____ del Comune di Sanza, e del quadro economico complessivo dell'intervento, ha approvato gli allegati denominati "Capitolato Speciale d'appalto" e "Schema di contratto", quali parti integranti e sostanziali del provvedimento a contrarre e ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, l'avvio delle procedure a contrarre relative all'esecuzione dei lavori di "Realizzazione

dell'albergo diffuso nell'ambito del progetto pilota "sanza: il borgo dell'accoglienza" nel Comune di Sanza (SA)" - CUP: G49I22000450006 - CIG: _____;

- z) Con il medesimo decreto, la Struttura di Missione PNRR ha prenotato, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale n. 5/2018, l'impegno di spesa pari a € _____, di cui € _____ per lavori ed € _____ per IVA, a valere sul capitolo _____ del bilancio _____, e ha dato mandato all' c) L'Ufficio speciale Appalti - Centrali di committenza regionale 302.00.00 di attivare una procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt.25 e 71, del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.108 del d.lgs. n. 36/2023;
- aa) con decreto dirigenziale n. _____ del _____ dell'Ufficio speciale Appalti - Centrali di committenza regionale, la procedura di gara è stata aggiudicata all'Appaltatore, che ha offerto un ribasso del _____%;
- bb) l'Ufficio Speciale Appalti - Centrali di committenza regionale ha accertato l'assenza dei motivi di esclusione previsti dal D.Lgs 36/2023, e ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione;
- cc) l'Avvocatura regionale, con nota prot. n. _____ del _____, ha reso parere di propria competenza sullo schema del presente contratto;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Valore giuridico delle premesse, degli allegati e dei documenti richiamati

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso l'Ufficio STRUTTURA DI MISSIONE PNRR, a Napoli, via S. Lucia n. 81. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione tra cui il D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato;
- dalla DGR n. 30 del 18/01/2022, recante "PNRR - *Linee di indirizzo MiC - Borghi - Azione A. Determinazioni*", con cui la Giunta regionale della Campania ha preso atto delle "*Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, M1C3 Turismo e Cultura del PNRR*";

- dal decreto del Segretario Generale n. 10 del 20 gennaio 2022 recante “*Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura*”;
- dal disciplinare d’obblighi tra Ministero, Comune beneficiario/soggetto Attuatore e Regione sottoscritto in data 16 settembre 2022;
- dall’Accordo di Collaborazione, ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. e art. 5, comma 6 e 7, del D. Lgs. 50/2016, sottoscritto in data 28/10/2022 tra il Comune di Sanza e la Regione, in base al quale la Regione - Ufficio Speciale – ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore esterno per contribuire alla realizzazione del progetto “Sanza: borgo dell’accoglienza”;
- dal Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati, gli atti ed i documenti ivi richiamati e/o ad esso allegati;
- dal Progetto Esecutivo dei lavori e relativi elaborati e documenti, come specificati all’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto;
- dall’offerta dell’appaltatore, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati;
- dal bando, il disciplinare di gara e gli ulteriori atti e documenti posti a base di gara.

Resta inteso che il rapporto tra Regione Campania e l’appaltatore è un rapporto di diritto privato, in cui trovano applicazione le disposizioni in materia di contratti pubblici espressamente richiamate dal contratto, dal Capitolato Speciale di Appalto nonché dagli altri atti e documenti ivi allegati e/o richiamati.

Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di aver esaminato con la massima cura e attenzione i contenuti dello stesso nonché tutti gli atti e documenti che regolano l’appalto, anche se non materialmente allegati, di accettare ed osservare la disciplina ivi contenuta, tenuto conto delle prestazioni oggetto dell’affidamento, delle particolarità di quest’ultimo, di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sull’esecuzione del medesimo e tutti gli oneri connessi.

Art. 3 - Oggetto del contratto

La Regione affida all’Appaltatore, che accetta, l’incarico di esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell’edificio ex Convento (progetto ex Convento)” nell’ambito del Progetto pilota denominato “Sanza: il borgo dell’accoglienza” nel Comune di Sanza (SA), nonché di tutte le provviste e di mezzi d’opera ordinari e straordinari comunque necessari per dare l’opera pienamente compiuta e funzionale allo scopo cui è destinata, in conformità al progetto esecutivo posto a base di gara

e secondo l'osservanza delle norme tecniche nonché di tutte le altre norme e gli altri documenti che disciplinano l'affidamento di che trattasi (di seguito, per brevità, anche "Opera", "opere" o "lavori").

I lavori consistono principalmente nella esecuzione di tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di ristrutturazione, riqualificazione, riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento dei manufatti e degli impianti presenti, anche sulle aree esterne pertinenziali e non, nel rispetto degli elaborati progettuali approvati.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi

importo complessivo dei lavori incluso di manodopera, oneri sicurezza aziendali (di cui all'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023) ed iva:	€ 1.920.085,68
importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza (soggetti a ribasso):	€ 1.649.482,65
di cui incidenza manodopera:	€ 388.201,82
di cui oneri sicurezza diretti:	€ 10.557,98
costi della sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso):	€ 96.049,95

Art. 4 - Luogo di esecuzione dei lavori - Responsabile Unico del Progetto – Direzione Lavori – Alta sorveglianza

I lavori si svolgeranno nelle aree indicate nella documentazione progettuale. Negli stessi luoghi è stabilita, agli effetti del presente contratto, la sede dell'Ufficio di Direzione dei Lavori.

Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Michele Testa, Dirigente del Settore "Investimenti PNRR" 402.01.00 della Struttura di Missione PNRR 402.00.00, nominato con D.D. n. 52 del 27/10/2025;

Al Responsabile Unico del Progetto (di seguito, per brevità, anche "RUP") sono affidati tutti i compiti attinenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto nei limiti delle attribuzioni di cui al presente contratto ed agli altri atti e documenti che regolano l'appalto.

La Direzione Lavori (di seguito, per brevità, anche “D.L.”) è stata affidata con DD ...del ... al ..., soggetto incaricato da Regione. A tal fine, la Regione conferisce mandato al Direttore dei Lavori quale suo rappresentante, per quanto attiene all’esecuzione dell’appalto nei limiti delle attribuzioni previste per legge. La Direzione Lavori ha le funzioni ed i compiti di sovrintendenza, coordinamento e controllo, e vigila che l’esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto del contratto e degli altri documenti che regolano l’appalto nonché delle regole dell’arte, nella piena osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ed in genere compie tutte le attività e ha gli obblighi e le responsabilità ad esso demandate dalla legge e attribuite dal committente. Il Direttore Lavori potrà avvalersi di collaboratori ed ausiliari qualificati ai sensi d legge.

L’appaltatore è tenuto ad osservare, riconoscere ed eseguire sia in ambito operativo che amministrativo gli ordini scritti della Direzione Lavori, fatta salva la facoltà di presentare riserva ai sensi dell’art. 55 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il RUP, il DL e la Regione hanno la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sui lavori.

A tal fine, potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando l’obbligo dell’appaltatore di fornire i chiarimenti e le prove richieste.

La vigilanza effettuata dai suddetti soggetti non esclude o riduce la responsabilità dell’appaltatore per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati.

Art. 5 - Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo dei lavori è fissato in € ,00 (anche in lettere /..), al netto di I.V.A., come per legge. (aggiungere eventuali altre precisazioni e modalità.) con il quale l’Appaltatore si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il contratto è stipulato interamente “a corpo”.

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata:

1)% (.....) dell’importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., a seguito di.....ed entro giorni..... dalla presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge (nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con le sole richieste di informazione antimafia si può aggiungere: ”e comunque non prima che pervengano le informazioni del Prefetto di cui all’art.10, comma 3, D.P.R 3/6/98, n. 352”);

2) (.....) dell'importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., a seguito di.....ed entro giorni..... dalla presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge;

3).....(idem).....

I pagamenti in acconto saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, ferma l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 nel rispetto di quanto previsto nel predetto Capitolato.

Art. 6 - Tempi di esecuzione – Penali - Premio di accelerazione

Il termine per ultimare i lavori, di esecuzione di tutte le opere di **consolidamento strutturale**, realizzazione delle opere edili e impiantistiche relative al solo **piano terra** e la realizzazione **dell'impianto fotovoltaico**, è stabilito in 90 (novanta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il termine per ultimare i lavori oggetto della restante parte del presente contratto è stabilito in 180 (centottanta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dal **91° (novantunesimo)** giorno dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore riconosce la congruità e l'essenzialità del termine contrattuale, nella cui determinazione si è tenuto conto della normale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, anche ai fini dell'applicazione delle penali e della risarcibilità del maggior danno di cui al presente articolo.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al predetto termine, come accertato dal DL, verrà applicata all'appaltatore, con deduzione dal conto finale, una penale giornaliera pari allo 1‰ (1 per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali previste al presente articolo non esclude in ogni caso il diritto della committente al risarcimento del maggior danno subito.

È riconosciuta alla committente la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore qualora l'ammontare delle penali raggiunga il limite del 10% dell'importo netto di contratto, anche ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 126 c. 2 del d.lgs. 36/2023, se l'ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e se l'esecuzione dell'appalto è conforme alle obbligazioni assunte, all'Appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione calcolato in misura giornaliera pari all'1‰ (1 per mille) dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo complessivo del 10%.

Art. 7 - Garanzia fideiussoria o Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, l'appaltatore ha presentato cauzione definitiva, con polizza fidejussoria emessa da _____ con n. _____, per l'importo di euro (Euro ___/___) avente come beneficiario esclusivamente la Regione.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché delle spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, del rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Regione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ed è svincolata per intero dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al comma 1 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Regione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia fideiussoria è prestata con particolare riguardo alle prescrizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, e sarà svincolata per intero dalla Committenza previa richiesta dell'Appaltatore ad avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 8 - Altre garanzie e polizze

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la Regione da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi

dalla data di ultimazione dei/delle lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due anni.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da determinati qualsiasi causa deve coprire tutti i danni subiti dalla Committenza a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) essere pari all'importo del contratto;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, deve includere queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Committenza;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Committenza.

Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. [Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti].

L'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore ad euro _____.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori in oggetto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari ad euro _____.

Resta inteso che la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 deve essere estesa anche ai danni conseguenti ad interruzioni o sospensioni totali o parziali della fornitura idrica per responsabilità dell'appaltatore.

Art. 9 - Rispetto del principio DNSH (“Do Not Significant Harm”) – Climate Proofing

Le attività oggetto del presente contratto devono soddisfare il principio del DNSH, ovvero non devono arrecare danno significativo all'ambiente, a tal fine sono previste verifiche del rispetto di tale principio nella fase ex-ante, in itinere, ex-post, cui l'appaltatore è obbligato a collaborare attivamente, anche con la produzione della documentazione probatoria pertinente.

L'Appaltatore dovrà ottemperare alle raccomandazioni contenute nei documenti di progetto e a quanto ulteriormente offerto in sede di gara.

Art 10 - Disciplina antimafia ex D. aLgs. n. 159/2011 - Comunicazioni ex D.P.C.M. n. 187/1991

Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 l'appaltatore, entro trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'Appaltatore, ha l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85 del medesimo D. Lgs. n. 59/2011.

L'appaltatore, ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, ha comunicato alla Regione quanto richiesto dall'art. 1 del Decreto. L'appaltatore è obbligato ad ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni del D.P.C.M. n. 187/1991 in corso d'opera.

Art. 11 - Obblighi di tutela dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e dei soci nel caso si tratti di una cooperativa, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali.

L'appaltatore è tenuto a rendere disponibile idonea documentazione atta a dimostrare l'assolvimento degli obblighi di legge per la tutela dei lavoratori nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 12 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., la Regione potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo Posta Elettronica Certificata, oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 nonché dall'Capitolato Speciale di Appalto, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita, dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'appaltatore;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 24 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalità della Regione;
- j) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui scada durante l'esecuzione del contratto;
- k) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
- l) mancato possesso e/o perdita dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, a seguito del verificarsi e dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate.

In caso di risoluzione, la Regione ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione il diritto di affidare a terzi i lavori, o la parte rimanente di questi, in danno dell'appaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione, l'appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Regione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Regione per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Regione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Regione incamererà la garanzia definitiva.

Altresì, le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni degli art. 122 e 123 del dlgs. n. 36/2023, le pertinenti disposizioni del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., del codice civile e del Capitolato d'appalto, quest'ultimo richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 13 - Recesso

La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore - a mezzo PEC - con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

In tal caso all'appaltatore sarà riconosciuto il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 al Dlgs 36/2023.

Alla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 del Codice, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Si conviene che la Regione, oltre che nei casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R. n. 62 del 16.4.2013, del Codice di Comportamento adottato dalla Regione con DGR n. 90 del 09/03/2021 (pubblicato sul BURC n. 24 del 15/03/2021), ed in particolare nel caso di mancato rispetto delle misure richieste dalla normativa vigente ai fini della prevenzione degli illeciti commessi nell'ambito delle attività della Regione e degli illeciti corruttivi.

Art. 14 - Esecuzione in danno

In caso di risoluzione o di recesso, la Regione si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle Prestazioni Contrattuali oggetto del presente contratto in corso di esecuzione, con addebito dell'eventuale maggior costo all'appaltatore.

Nei suddetti casi, la Regione ha inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l'appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.

Ad eccezione dell'ipotesi di recesso unilaterale della Regione, l'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Art. 15 - Clausola di manleva

L'Appaltatore si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere attiva la polizza di responsabilità civile n. _____ stipulata con _____ in data _____ per tutta la durata dell'appalto.

Art. 16 - Piani di sicurezza (D. Lgs 81/2008)

Fermo restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, l'appaltatore, che assume con la sottoscrizione del presente contratto ogni correlata responsabilità, è tenuto all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'appaltatore ha redatto e consegnato (o redigerà e consegnerà prima della consegna dei lavori) alla Regione e al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva il Piano Operativo di Sicurezza attinente le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore può presentare proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento senza che esse diano luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza costituiscono parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi e ripetute violazioni degli stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiscono causa di risoluzione.

Art. 17 - Progettazione esecutiva

L'appaltatore accetta con la firma del presente contratto gli elaborati del Progetto Esecutivo, e dichiara espressamente d'averne perfetta e particolareggiata conoscenza degli elaborati stessi e di averli verificati. Dichiara pertanto di riconoscere il progetto esecutivo perfettamente realizzabile e di assumere piena e completa responsabilità della sua esecuzione. Tutti gli adeguamenti al progetto esecutivo non sostanziali, necessari in relazione all'effettivo stato dei luoghi, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 18 - Pratiche tecnico-amministrative

L'appaltatore dichiara di assumere a proprio carico l'onere per lo svolgimento di ogni e qualsiasi procedura relativa alle interrelazioni con altri Enti ed Amministrazioni nonché l'onere per l'acquisizione di permessi, autorizzazioni, concessioni ed, in genere, pratiche relative ad interferenze con strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche, ecc., ivi compresi eventuali canoni, il tutto fino al collaudo definitivo ed ancora, gli oneri per deviazioni stradali, spostamento di fili, tralicci, condutture e similari.

L'Appaltatore, pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti della Regione alcuna azione di rivalsa per oneri, ritardi od omissione comunque verificatosi.

L'appaltatore, nell'espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e contestualmente informato il Direttore dei Lavori ed attenersi alle direttive che, eventualmente, al riguardo saranno impartite.

Qualunque ritardo nell'acquisizione o nello svolgimento di dette attività non consentirà all'appaltatore stesso di chiedere sospensioni dei lavori.

L'appaltatore, sotto la sua responsabilità, dovrà osservare per tutta la durata dei lavori ogni eventuale prescrizione inerente gli atti di sottomissione e di concessione, nonché tutte le disposizioni eventualmente impartite dalle competenti Autorità in relazione ai lavori oggetto del presente contratto.

Art. 19 - Condizioni ambientali e vincoli esecutivi

L'appaltatore prende atto che i lavori si sviluppano in zone abitate, in un particolare contesto storico urbanistico. Esso dovrà provvedere a tutte le cautele, opere ed accorgimenti necessari a che l'esercizio non sia interrotto.

Art. 20 – Domicilio dell'appaltatore

Agli effetti contrattuali e giudiziari l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in

Art. 21 - Definizione delle controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità Giudiziaria ove la Regione ha la sede legale, ovvero il Tribunale di Napoli.

Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 22 - Obblighi sociali

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [o] quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Appaltatore anche in maniera prevalente.

Le parti danno atto che i CCNL sono indicati negli atti di gara ed applicabili al personale dipendente impiegato nel presente appalto, vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

[L'Appaltatore dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il CCNL che garantisce le stesse tutele di quello indicato dalla Regione negli atti di gara.] L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 23 - Codice del comportamento

L'Appaltatore si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati

personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore prende atto che la Regione tratta i dati forniti dallo stesso ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, e si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

L'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.

L'Appaltatore prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 26 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio

successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 27 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore a gare e appalti.

Art. 28 - Comunicazioni tra le Parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione ed Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: pnrr@pec.regione.campania.it

2) Appaltatore: _____

Art. 29 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni vigenti in materia e di cui al D. Lgs 36/2023, nonché quelle di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, alla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 30 - Imposte e spese

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto, giusto modello F24 de l _____ , calcolati secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b).

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da _____ pagine [per intero], [di cui ____ per intero e l'ultima soltanto in parte].

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

L'APPALTATORE

LA REGIONE